



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Provincia di Milano

ORIGINALE

Registro Generale n. 15

ORDINANZA

N. 15 DEL 26-10-2012

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 21 DEL 30.09.2008

IL SINDACO

Dato Atto che in data 30 settembre 2008 è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 21 in materia di attuazione delle norme legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte ed in materia igienico sanitaria di pubblica sicurezza per i cittadini non italiani;

Verificato:

- che l'atto amministrativo in questione si discosta dai testi fondamentali sia in materia anagrafica che di immigrazione – materie, peraltro, di competenza esclusiva dello Stato;
- che, pertanto, si rende necessario provvedere alla revoca dell'ordinanza medesima, anche alla luce dei più recenti mutamenti normativi in materia;

Ritenuto, pertanto, necessario revocare la citata ordinanza n. 21/2008 al fine di ricondurre l'attività amministrativa correlata, in particolare, al servizio di anagrafe a coerenza con i principi generali dell'ordinamento, oltre che della Costituzione e del diritto europeo;

Visti:

- L'art 117 Cost., comma 2, lettera b) e lett. l);
- La Legge n. 1228 del 24/12/1954 recante l'ordinamento delle anagrafi ed il relativo regolamento attuativo (DPR n. 223 del 30/05/1989) e ss mm ii;
- Il TUI, legge n.286/98;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss mm ii;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riprodotti e nel rispetto della precitata normativa, la revoca dell'ordinanza sindacale n. 21/2008;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e che una copia della stessa venga trasmessa, per necessaria conoscenza e per quanto di rispettiva competenza ai sotto indicati uffici:

- Ufficio anagrafe;
- Ufficio di Polizia Locale del Comune di Boffalora Sopra Ticino.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 si comunica che avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 gg. (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

IL SINDACO
Curzio Trezzani



Letto e sottoscritto a norma di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.10.12 al 13.11.2012

Li 29 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
ALBERTO LAVATELLI



Ordinanza SINDACO n. 15 del 26-10-2012 BOFFALORA SOPRA TICINO